

Ordine degli Avvocati di Padova

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

2018-2020

(aggiornamento 2020)

e

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

2018-2020

(aggiornamento 2020)

Componenti

n. 21 Consiglieri componenti
del Consiglio dell'Ordine

n. 7 dipendenti dell'Ordine

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati gli aggiornamenti del 2020 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 e per la Trasparenza e Integrità 2018-2020 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione – in sostituzione del precedente piano 2015\2017.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti, ciascuno con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

Il PTPC e il PTTI sono integrati tra loro e ciascuno strumento rinvia al documento nel quale i diversi contenuti sono trattati in modo coerente con la finalità ad esso associata.

Ordine degli Avvocati di Padova

SEZIONE I

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020

INDICE

1. Introduzione
 - 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti
 - 1.2. Obiettivi
 - 1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione
 - 1.4. Destinatari del Piano
 - 1.5. Obbligatorietà
2. Quadro normativo
3. Elenco dei reati
4. La metodologia seguita per la predisposizione del piano
5. Le misure di carattere generale
6. Il whistleblowing
- 6bis. L'antiriciclaggio
7. La formazione e la comunicazione
8. Il responsabile della prevenzione della corruzione
 - Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

1 INTRODUZIONE

Il PTPC dell'Ordine, ferme restando le precedenti precisazioni, è stato tendenzialmente redatto e aggiornato in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo peraltro conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte, così come precisato anche dall'ANAC con proprio provvedimento del 3 agosto 2016 pubbl. G.U. n. 197 del 24.08.2016.

La promozione dell'integrità e della trasparenza, come strumento di *accountability* anche in funzione anticorruzione, infatti, corrisponde ad una precisa volontà ed obiettivo dell'Ordine e da sempre ne ha caratterizzato le scelte, l'impostazione delle attività e l'organizzazione.

Coerentemente con il sistema di *governance* dell'Ordine i destinatari del PTPC e, quindi, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i Consiglieri, il personale in servizio presso l'Ordine e i soggetti esterni indicati nel successivo par. 1.4.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPC dell'Ordine sono stati indicati in premessa e l'*iter* di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.

L'Ordine ha provveduto alla nomina del RPCT in esecuzione dell'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 "*in quanto compatibile*".

Il RPCT è stato individuato nella figura di un consigliere senza deleghe gestionali, dotato di specifiche competenze, come da verbale del Consiglio del 2.09.2016 (confermato con successiva delibera del nuovo Consiglio nel 2019) adottato nel rispetto del provvedimento ANAC n. 831 del 3.08.2016 confermato nella delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 (approvazione PNA 2018), tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel parere del Presidente F.F. Anac del 28.11.2019.

Il Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza dell'Ordine è il consigliere avv. Stefano Fratucello fino a nuova nomina.

Il RPCT opera con l'obiettivo della prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza, intesa come strumento di *accountability* e di controllo diffuso e integrità.

Al fine di procedere alla redazione del nuovo PTPC, è stato sviluppato un progetto articolato, realizzato da un gruppo di lavoro (aggiornato a seguito della mutata composizione del nuovo Consiglio insediatosi nel 2019), coordinato dal RPCT.

Le quattro fasi che hanno caratterizzato il progetto, tenuto conto delle indicazioni fornite da ANAC (delibera n. 831/2016 – delibera 1074/2018) e in attesa di linee guida più specifiche da parte del CNF sono costituite da:

1. pianificazione e previsione con il coinvolgimento dell'assemblea degli iscritti;
2. analisi dei rischi di corruzione con particolare riferimento alle aree della formazione, del rilascio dei pareri di congruità delle parcelle, della nomina di professionisti per l'affidamento di incarichi esterni;

3. progettazione del sistema di trattamento del rischio, con riferimento particolare ai settori di rischio individuati al punto 2;
4. aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale, ha una validità triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, co. 8 della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC tiene conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, co. 10 della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre all'Organo collegiale (*id est* al Consiglio) la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari, elencati nel par. 1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, compatibilmente con le caratteristiche dell'ente non avente natura pubblica ma caratterizzato da funzioni pubblicistiche.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013 e dalla legge professionale.

1.3. **Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. **Destinatari del Piano**

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012, nelle determinazioni dell'ANAC (in particolare n. 8/2018 e 831/2016) e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti delle Commissioni (anche esterni) e della CPO;
4. i consulenti;

5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
7. le società e gli enti di diritto privato controllati (**Fondazione forense**)

1.5. **Obbligatorietà**

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. **QUADRO NORMATIVO**

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2018, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".
- La nuova legge sul c.d. *whistleblowing* (l. 179\2017).
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, "*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*".
- La nuova legge, 17/10/2017 n° 161, in G.U. 04/11/2017 di modifica del codice antimafia
- **Reg. Ue 679/2016 e D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,**

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)".

- Decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125 di aggiornamento del d.lgs. 231\2007 in materia di riciclaggio.
- Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio, 23 ottobre 2019, n. 2019/1937 – G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305 in tema di *whistleblowing*.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento in quanto compatibili che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- la delibera n. 75/2013 "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la nuova legge "anticorruzione" 27 maggio 2018, n. 69 "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" e la successiva legge 9 gennaio 2019, n. 3 contenente "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.*" (c.d. "spazzacorrotti").
- la legge professionale del 31 dicembre 2012, n. 247;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;

- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.
- la delibera Anac n. 831/16 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.*".
- la circolare n. 5-C-16 del 19 ottobre 2016 del CNF.
- **la delibera Anac n. 1074/16 "*Approvazione PNA 2018*"**

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
11. Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)
12. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)
13. Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.)

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione e previsione;*
2. *Analisi dei diversi fattori di rischio;*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
4. *Redazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC per il triennio 2018-2020 **ha avuto inizio** una nuova fase di *monitoraggio* del Piano da parte del RPCT **con cadenza trimestrale**.

Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti

attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- **area giuridica:** compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento, con particolare riferimento alle aree della formazione, del rilascio dei pareri di congruità delle parcelle, controllo antiriciclaggio);
- **area gestionale:** area contabile – tesoreria e area personale, con particolare riferimento alla nomina di professionisti per l'affidamento di incarichi esterni.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- 1) i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- 2) i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

Area	Processo
Area giuridica	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza (anche in materia di antiriciclaggio)
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
	Attività in materia di rapporti con il Consiglio distrettuale di disciplina, di patrocinio civile e penale a spese dello Stato
Area gestionale: personale e contabilità	Gestione del personale e consulenti
	Affidamenti di lavori beni e servizi

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ordine, in questa nuova versione del Piano, rivista alla luce delle più recenti modifiche normative e in particolare della delibera Anac n. 1074\2018, l'attenzione è stata rivolta *in primis* (e con riserva di maggior approfondimento) ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, che possono ritenersi più esposti al rischio.

In questa prima fase sono stati altresì definiti, laddove possibile, strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli *output* previsti.

Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati, in attesa delle future linee guida specifiche del settore.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, il gruppo di lavoro ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'ente.;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'ente che non si discostano da quelli già evidenziati nella precedente versione del PTPC. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano. Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, il gruppo di lavoro ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di eventuali nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati

nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, il gruppo di lavoro ha provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, il gruppo di lavoro ha confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Consiglio per l'approvazione con il coinvolgimento **successivo** dell'assemblea degli iscritti **per la ratifica**.

Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. Anche nella stesura del nuovo Piano, in mancanza di specifici elementi di criticità segnalati e in attesa delle future linee guida, si è fatto riferimento alla delibera n. 831\2016. In particolare si è verificata e controllata la pertinenza, l'accessibilità e la tempestività di aggiornamento dei dati pubblicati (in particolare quelli relativi alla tenuta degli albi e elenchi)

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno (**anche per il 2019 la proroga prevede la pubblicazione entro il 31.1.2020**), secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale. **La nuova scheda è stata generata dal sistema di accesso alla nuova piattaforma di acquisizione dei piani triennali cui l'Ordine ha aderito nel luglio 2019.**

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;

- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento (in corso di aggiornamento);
- f) la formazione e la comunicazione del Piano;
- g) l'adempimento degli obblighi informativi all'ANAC;
- h) l'adempimento degli obblighi informativi all'UIF.

Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. In particolare, si è verificata e controllata la pertinenza, l'accessibilità e la tempestività di aggiornamento dei dati pubblicati (in particolare quelli relativi alla tenuta degli albi e elenchi).

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Corruzione e Trasparenza, **in collaborazione il Responsabile della pubblicazione dei dati**, tenuto conto delle indicazioni pervenute dal CNF e dall'ANAC con le linee guida nn. 1309\2016 (FOIA) e 1310\2016 **e del nuovo GDPR (Reg. UE 679/2016) in una con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.**

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano;

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI.

Al fine di consentire a qualunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'ente. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a qualunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

6. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, co. 51 della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti

La nuova legge sullo *whistleblowing* (cui si aggiunge la disciplina prevista dall'art. 48 d.lgs. 231\2007 come mod. d.lgs. 90\2017) integra e amplia l'attuale disciplina prevista dalla legge Severino.

In sintesi, le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

Whistleblower più garantito. Il dipendente che segnala ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive.

Atti discriminatori nulli. Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. L'onere della prova è invertito, nel senso che spetta all'ente dimostrare l'estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione.

Segretezza identità. E' vietato rivelare l'identità del *whistleblower*, ma, non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sanzioni a carico dell'Ordine. L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l'assenza o l'adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro.

Clausola anti-calunnie. Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Tutela allargata al settore privato. La tutela del *whistleblower* vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica pure a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa.

Scriminante rivelazione segreto. La segnalazione nell'interesse all'integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore. La scriminante non si applica però nei rapporti di consulenza o di assistenza o nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

Da parte dell'ente, in ogni caso, è in corso l'elaborazione di un programma informatico per l'anonimizzazione delle segnalazioni che comunque sono già segretate.

6bis. L'ANTIRICICLAGGIO

Il d.lgs. 90/2017 di recepimento della direttiva IV Ue n. 849/2015 impegna gli Ordini professionali anche su un nuovo fronte: il controllo sugli iscritti in materia di riciclaggio nei limiti in cui suddetta disciplina si applica agli avvocati. Il CNF ha elaborato linee guida (*rectius*, regolamento) per i singoli Ordini, visti gli adempimenti che sembrano incombere agli stessi verso gli iscritti. È stata emessa anche una circolare in merito (n. 12-C.2017) e sono state richieste osservazioni agli Ordini.

In base alla nuova normativa, gli Ordini vengono definiti come organismi di autoregolamentazione, ai quali sono affidati diversi compiti: *in primis* fornire al Comitato di sicurezza finanziaria tutte le informazioni e i dati di carattere statistico relativamente alle

varie attività che sono state svolte e che hanno riguardato le funzioni di vigilanza/controllo del corretto adempimento degli obblighi. Le informazioni vanno fornite con frequenza annuale (**entro il 30 marzo di ogni anno**, con riferimento alle attività svolte nel corso della precedente annualità); vigilare sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei professionisti; elaborare/aggiornare le regole tecniche che riguardano le procedure e metodologie di analisi/valutazione del rischio e promuovere alla formazione e all'aggiornamento degli iscritti; valutare se le misure adottate dai propri iscritti in ordine alla verifica della clientela sono o meno adeguate; applicare sanzioni nei confronti dei propri iscritti che si rendono protagonisti di violazioni di carattere grave, plurimo, sistematico; inoltrare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le segnalazioni ricevute dai propri iscritti; collaborare con amministrazioni e autorità (interessate dalla disciplina relativa all'antiriciclaggio) per individuare situazioni che possono essere connesse con il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Qualora il singolo Ordine professionale non fornisca all'UIF dati e informazioni richiesti, viene applicata nei confronti del medesimo una sanzione pecuniaria (importo minimo di 5.000 euro, importo massimo di 50.000 euro). Non è prevista l'applicazione di altre sanzioni (nemmeno nei confronti dei Consiglieri dei singoli ordini).

Tutto ciò ha un impatto anche sul nuovo PTCP (valutazione dei rischi, prevenzione, controlli).

Rilevante, ai fini della suddetta disciplina, è anche il nuovo d.lgs. 16 maggio 2018 n. 60 che ha regolamentato i poteri della Gdf in tema di accertamento fiscale coordinandoli con quelli previsti dal d.lgs. 231\2007.

Infine, si dovrà tener conto nell'anno corrente,, nella fase di formazione e aggiornamento degli iscritti, delle nuove regole tecniche del CNF emanate ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 90/2017

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'ente e del *background* culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione è rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

L'obiettivo minimo generale sarebbe quello di erogare mediamente 7 ore di formazione per ciascuna persona che lavora nell'ente sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- *open data* e principi dell'*open government*;
- contratti e gestione degli appalti;

- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

La formazione sui sistemi informativi gestionali – intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare *reporting* sui processi dell'ente, e che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione – verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa. Su tale tema si prevedono giornate di formazione da effettuare a rotazione per tutto il personale entro la fine di ogni anno.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali e sulle pratiche internazionali in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale. Inoltre personale specializzato frequenterà anche corsi specialistici ove ritenuti necessari.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti, incluso il codice etico e di comportamento pubblicato sul sito istituzionale.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPC, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Piano Anti corruzione" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*. Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il RPCT è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, co. 2 della l. n. 190 del 2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016 il Consiglio ha provveduto ad identificare ed individuare il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza nella figura di un consigliere senza deleghe gestionali, con particolare formazione sulla specifica materia.

Infatti, le ridotte dimensioni organizzative del Consiglio e l'assenza di un dirigente nell'organico non consentono il rispetto della previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 che comunque lascia aperte possibilità di deroghe.

La durata dell'incarico di RPCT è pari alla durata dell'incarico di consigliere salvo successiva delibera del COA o nuove linee guida dell'ANAC o del CNF.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10 della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 **tenuto conto della delibera Anac n. 1074/2018.**

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'ente, anche nel nuovo Piano, una particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, incarichi a colleghi previsti dalla legge (es: indicazione di difensore per patrocinio a spese dello Stato in caso di richiesta del Ministero della Giustizia)

I target temporali indicati nella tabella sottostante debbono intendersi spostati alla fine dell'anno 2020.

PROCESSI AREA GIURIDICA

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE					
Proc esso sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2018	Target 2019	Target 2020
Attività consultiva	Pareri sulla normativa	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza a del CNF	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli	Rotazione dei responsabili	Commissioni	Rotazione periodica (semestrale e annuale) dei responsabili (SI/NO)	SI	SI	SI
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)	Consiglio	% di quesiti di priorità 1 per i quali sono stati rispettati i tempi	100%	100%	100%
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 2	Consiglio	% di quesiti di priorità 2 per i quali sono stati rispettati i tempi	100%	100%	100%
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio	Pareri pubblicati/quesiti ricevuti	SI	SI	SI
									Data entro cui attivare le	-	-	--

							Reingegnerizzazione e dei processi di gestione dei quesiti	Con siglio	procedure di ricezione automatica dei quesiti e realizzare la banca dati			
									Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta	-	-	--
Attività deliberante	Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti (anche pareri consultivi: es: permanenza lista difensori d'ufficio, magistrati onorari, provvedimenti grat. part.)	Verifica sulla correttezza sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della dirigenza amministrativa. Standardizzazione del processo	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Con siglio	Data entro la quale definire i livelli di priorità	Previsione di legge	Previsione di legge	Previsione di legge
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali e di trasparenza del processo decisionale	Con siglio	% di segnalazioni di priorità 1 per i quali sono stati rispettati i tempi	100%	100%	100%
							Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande	Commissione	Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica delle segnalazioni e realizzare la banca dati	Previsione di legge	Previsione di legge	Previsione di legge
								Data entro				

									cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta	-	-	-
Attività di vigilanza	Vigilanza e controllo d'uffici o	Vigilanza diretta sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti (avvocati e praticanti), non di natura deontologica a far data dal 1.1.2018	Soggetti esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti Individuazione di criteri standardizzati per l'attività di verifica dell'attività dei praticanti	Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare)	Pubblicazione preventiva delle attività di verifica e controllo Sistema di controllo plurisoggettivo	Consiglio	Pubblicazione preventiva a rispetto all'avvio dell'attività di vigilanza (SI)	SI	SI	SI

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2018	Target 2019	Target 2020
7												
Attività consultiva qualificata	Liquidazione parcelle	Pareri ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247/2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	Assegnazione della pratica al Responsabile a rotazione; Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore; contraddittorio con il privato laddove richiesto.	Eliminazione del controllo monocratico.	Consiglio Su parere commissione nominata con criterio di rotazione		100%	100%	100%
							Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990	Consiglio	Data entro cui attivare le procedure di ricezione automatica in via digitale della richiesta	-	31/12/2019	-
									Data entro cui attivare l'automazione della fase istruttoria e di risposta	-	-	30/12/2020

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE					
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Target 2018	Target 2019	Target 2020
Attività in materia di formazione	Accreditamento corsi e convegni	Riconoscimento dei crediti formativi, Riconoscimento di enti di formazione e Rimborsi spese per convegni accreditati	Organismi, associazioni, anche costituiti in forma di società, enti terzi diversi dagli Ordini ex art. 7 co. 2 dpr 137/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Accreditamento in carenza dei presupposti Accreditamenti ad eventi non meritevoli Alterazioni documentali volte a favorire accreditamenti di determinati soggetti Rimborsi non dovuti	Assegnazione pratica al Responsabile, previa istruttoria del personale dipendente; Sistema di controllo consiliare. Controlli sulle delibere di spesa Controlli sui rimborsi Controlli sui crediti formativi e sugli eventi	Verifiche a campione sull'effettività a durata dell'evento	Commissioni A rotazione semestrale. Da mutare il coordinatore previa formazione e appropriata		100%	100%	100%
										SI	SI	SI

Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione		Candidati alla selezione	funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;	Al momento non è prevista nessuna misura implementativa	Consiglio		100%	Non sono previste assunzioni	Non sono previste assunzioni
							--			--		

PROCESSI AREA TECNICA - PERFORMANCE E QUALITÀ

Attività in materia di conferimento incarichi, incluse nomine difensori per motivi istituzionali (*)	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Idem	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati	Assegnazione in sede Consiliare o mediante individuazione di RUP Acquisizione e confronti tra preventivi di costo, analisi	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione Pubblicazione dei nominati vi dei	Consiglio / Tesoriere		100%	31/12/2019	31/12/2020
---	--------------------------------	--	--	------	---	---	---	-----------------------	--	------	------------	------------

						competenze	professionisti appaltatori consulenti Verifica incompatibilità Pubblicazione compensi					
Attività in materia di antiriciclaggio	Individuazione dei responsabili	Vigilanza	Iscritti	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	Attività di consulenza stragiudiziale e in materia immobiliare, di trasferimento di denaro, trust, gestione denaro per conto dei clienti, mediazione	Controllo su segnalazione Coordinamento CDD	Formazione e aggiornamento	Consiglio		100%	31/12/2019	31/12/2020

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020

(aggiornamento 2020)

INDICE

1. Introduzione
2. Le principali novità
3. Procedimento di elaborazione e adozione del programma
 - 3.1. Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance
 - 3.2. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma
 - 3.3. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento
 - 3.4. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine
4. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti
5. Iniziative di comunicazione del programma triennale
 - 5.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa
 - 5.2. Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

6. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali
(Reg. Ue 2016/679)

1. INTRODUZIONE

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 (PTTI) l'Ente **ha inteso** rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i mezzi organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2018-2020, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

La descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo dell'ente è riportata nel Piano della *performance* cui si rinvia.

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il PTTI 2018-2020 **aggiornato nel 2020** è il Programma adottato dall'Ordine (per l'adozione di esso valgono tutte le indicazioni e riserve già espresse in sede di adozione del Piano anticorruzione).

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

3.1. Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2018 – 2020, che può essere così sintetizzato:

“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”

Gli obiettivi operativi sono:

1. *Individuare e pubblicare “dati ulteriori”*. Si tratta di dati scelti dall'ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.
2. *Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo*. L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza. La progettazione della banca dati dovrà essere completata entro la fine del 2020 e la sua realizzazione e avvio entro il **termine del mandato del Consiglio**.

3. *Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".* Il sistema, che verrà realizzato e sperimentato (non si è raggiunto l'obiettivo nel triennio precedente), potrà consentire di incrementare l'efficacia delle misure previste nel PTTI e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

3.2. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC, sono stati coinvolti alcuni Consiglieri, nonché i coordinatori delle singole Commissioni consiliari, istituite ai sensi dell'art. 32 l. prof. e una rappresentanza del personale dipendente.

Stante la limitata consistenza del personale, non è prevista la rotazione dello stesso nella gestione dell'attività ordinaria che avviene sempre e comunque sotto il controllo dell'organo di indirizzo politico. Le competenze sono distribuite in modo orizzontale.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

3.3. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento

Sarà valutata in una seconda fase e in un secondo momento, anche alle luce delle indicazioni che dovessero pervenire auspicabilmente dal CNF, la possibilità di coinvolgere attraverso lo strumento della consultazione pubblica gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale.

3.4. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il PTTI costituisce una sezione del PTCP, tenuto conto anche dell'unificazione della figura del responsabile RPCT e viene riaggiornato contestualmente ad esso.

4. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati anche alla luce del d.lgs. 97/2016 di modifica del d.lgs. 33/2013 e della determina Anac n. 1134/2017 nei limiti di compatibilità con la natura dell'Ordine. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo. Il Coa ha nominato, in adempimento dell'art. 10 d.lgs. 33/2013 come responsabile per l'accesso civico il cons. **Edoardo Furlan**.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	Consigliere (RPCT) - Responsabile della Corruzione e Trasparenza	31 gennaio
	Accesso civico	Consiglieri delegati ex art. 10 d.lgs. 33/2013	tempestivo in relazione alle scadenze delle delibere sulla vigilanza dell'Ente
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	30 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento o entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato Tassi di assenza	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dall'eventuale variazione

	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 30 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 5 giorni dall'approvazione

Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoreria	entro 30 giorni dall'approvazione
	Partecipazioni e a eventi fuori sede dei componenti del Consiglio, delegati dal consiglio stessi	Segreteria generale Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dal rimborso
	Utilità ricevute dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato	entro il 30 giugno

5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

5.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La pubblicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

5.2. Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'Ordine e ne viene data notizia attraverso apposito banner.

6. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

A tale riguardo, ANAC ha evidenziato che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), l'Ordine, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, deve verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Inoltre, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, sarà effettuata nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del

Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, si ritengono fondamentali i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, oltre ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, l’Ordine, attraverso il responsabile della pubblicazione ex art. 10 d.lgs. 33\2013 si coordineranno con il RPD, sotto la supervisione dell’Rpct.

Il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (allo stato individuato **nell’avv. Riccardo Berti del foro di Verona**) sarà tenuto ad attività di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).